



Collegio Revisori dei Conti

riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, Enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica... omissis”;

- *D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, in materia di finanze e funzionamento degli enti territoriali, con riferimento alla procedura di Riequilibrio Finanziario per gli enti in situazione di disavanzo e, in particolare, le disposizioni introdotte dall'art. 243 bis, comma 8, lettera f) del TUEL, secondo cui l'ente che aderisce alla procedura di riequilibrio” è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e della società partecipati e relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- *D.Lgs. 175/2016 (individuazione dei criteri attraverso i quali addivenire ad una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e delle società partecipate);*
- *le Deliberazioni di C.C. n. 58/2012 e n. 3/2013 rispettivamente di adesione e successiva approvazione del Piano di Riequilibrio;*
- *Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 05/08/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;*
- *Visto la Statuto del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n. 1/91 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15/2005, n. 21/2005 e n. 19/2006;*
- *Visto la L.R. n. 14 del 26/05/2016 contenente le “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”;*
- *Richiamato l'art. 10 comma 1 della medesima L.R. n. 14/2016 che prevede “che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti spettano ai Comuni che la esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III”;*



Collegio Revisori dei Conti

- **Richiamato** l'art. 23 della L.R. 14/2016 che prevede "l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti da parte dei Comuni venga ripartito in tutto il territorio regionale in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) riservando alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di delimitare i territori degli Ambiti Territoriali di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3;

- **Letti** gli artt. 24 (comma 1 e comma 6) e 25 (comma 1) della medesima L.R. 14/2016;

- **Considerato** che con il provvedimento in esame la Giunta Comunale dispone:

a) la presa d'atto dello Statuto tipo relativo agli Enti d'Ambito così come approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 28/06/2016;

b) il finanziamento della spesa connessa all'adesione da parte del Comune di Napoli all'Ente D'Ambito con apposito stanziamento secondo le modalità di calcolo indicato all'art. 15 dello Statuto tipo;

c) demandare al Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della Città la predisposizione di tutti gli atti necessari per il suddetto stanziamento.

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PRECISATO,

il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere "favorevole" raccomandando, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto tipo, la determinazione delle risorse finanziarie necessarie ai fini della costituzione del fondo di dotazione iniziale a carico dei Comuni costituenti l'Ente d'Ambito (EdA).

Napoli, 31 ottobre 2016.

Il Collegio dei Revisori